

TITOLO 1_ DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Ai sensi degli articoli 36 ss. del Codice Civile, nel giorno 17 agosto 2004 è stata costituita l'Associazione Musicale di Sandrigo **codice fiscale 95079750246**. La sede è trasferita da Via San Gaetano a Piazza Garibaldi nr. 5 a Sandrigo (VI) presso la sede delle Associazioni.

La durata dell'associazione è illimitata.

L'Associazione non ha scopo di lucro e fonda la propria attività sulle prestazioni spontanee e gratuite dei propri soci.

L'Associazione potrà aderire, con delibera favorevole dell'Assemblea ordinaria, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art.2

Scopo e finalità dell'Associazione è lo studio e la divulgazione pratica della musica sia come prassi esecutiva, sia come ascolto. L'Associazione si prefigge di offrire un luogo nel quale i soci si possono riunire per coltivare la loro conoscenza ed esperienza musicale. Organizzare e partecipare ad iniziative ed eventi diretti a favorire lo scambio culturale in ambito musicale. Organizzare corsi e conferenze in ambito musicale. Sviluppare ogni altra attività che favorisca e diffonda i principi fondamentali dell'Associazione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO 2_ SOCI

Art.3

Possono far parte dell'Associazione le persone giuridiche e le persone fisiche, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali che siano interessate all'attività dell'associazione stessa e che abbiano proceduto al versamento della quota associativa annuale nei termini e modi stabiliti dal Consiglio direttivo.

In caso di domande di ammissione a socio di minorenni, le stesse dovranno essere presentate e sottoscritte, congiuntamente dal minore, dall'esercente la potestà.

Art.4

I soci saranno classificati in due categorie:

Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Soci Ordinari: quelli che con il contributo usufruiscono delle attività e delle strutture dell'Associazione.

Tutti i soci, Fondatori e Ordinari, hanno diritto, senza alcuna distinzione, a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, con possibilità di frequenza all'Associazione e agli eventi e manifestazioni dalla stessa organizzate, a ricoprire le cariche associative e a partecipare all'assemblea con diritto di voto. La partecipazione alle assemblee con il diritto di voto da parte dei soci minorenni potrà essere espletato dall'esercente la Patria Potestà.

Art.5

I soci sono tenuti alla osservanza dello Statuto e dei Regolamenti in essere, al rispetto delle responsabilità affidate ed accettate negli organi statutari, alla osservanza delle norme interne ed ai relativi comportamenti.

Art.6

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione, dandone comunicazione scritta ad almeno uno dei membri del Consiglio Direttivo con un preavviso minimo di quindici giorni.

Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:

- Danneggi moralmente e materialmente l'Associazione.
- Non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- Non ottemperi al pagamento delle quote sociali.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea dei soci che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

TITOLO 3_ L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.7

L'assemblea ordinaria dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, si riunisce almeno una volta l'anno nel mese di aprile presso la sede sociale od in altra sede da indicarsi nell'avviso di convocazione, per:

- Deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo
- Eleggere gli organi sociali
- Decidere sui problemi patrimoniali dell'Associazione

- Deliberare sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di ammissione e di espulsione pronunciati dal Consiglio Direttivo
- Approvare tutti gli atti straordinari con esclusione delle decisioni relative a modifiche statutarie, scioglimento e della durata dell'Associazione
- Deliberare la costituzione o partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali
- Deliberare su ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo per la discussione e l'approvazione assembleare.

La convocazione dell'assemblea deve avvenire da invito scritto, contenente l'ordine del giorno, inviato al domicilio dei singoli soci almeno **15 giorni** prima della data di convocazione, oppure sempre nel rispetto dei 15 giorni, con affissione della convocazione in bacheca presso la sede sociale, oppure via mail o via messaggio telefonico.

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Presidente del Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci effettivi ove ne ravvisino la necessità. Anche in tal caso la stessa deve essere convocata entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio direttivo.

Art. 8

L'assemblea straordinaria potrà riunirsi su richiesta, oltre che dal Presidente del Consiglio Direttivo, anche da almeno un quinto dei soci effettivi o dalla maggioranza degli appartenenti al Consiglio Direttivo. Alle decisioni dell'assemblea straordinaria sono demandate le modifiche al presente statuto, la durata dell'associazione e lo scioglimento dell'associazione con devoluzione del suo patrimonio.

Per deliberare eventuali modifiche dello statuto e alla durata dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno quattro quinti dei votanti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Art. 9

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione.

Ciascun socio potrà rappresentare uno o più soci, fino a un massimo di due, purché munito di regolare delega scritta. E', inoltre, garantito il principio del voto singolo, ai sensi dell'articolo 2532, comma 2, del Codice Civile.

I soci maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto da parte dei soci minorenni potrà essere espletato dall'esercente la Patria Potestà.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci ed in seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.

Art. 10

L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente e un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Art. 11

Gli organi sociali obbligatori sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo

TITOLO 4_IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.12

Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di tre (3) membri. Per la prima volta la nomina dei membri viene effettuata all'atto costitutivo. Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Nel caso di dimissione di un membro del Consiglio direttivo, questo può cooptare un membro sostitutivo fra i soci dell'Associazione, il quale resta in carica fino alla successiva assemblea generale dei soci, la quale procederà a ratifica mantenendo almeno il numero minimo. In ipotesi di cessazione della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, tale organo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato mediante nuova elezione assemblea.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Eventuali rimborsi spese autorizzati dal consiglio direttivo sono regolati da apposite norme interne ed in conformità alle disposizioni fiscali in essere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno due consiglieri. La convocazione è effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta almeno sette giorni prima della data della riunione. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale, inserito nel Libro verbali del Consiglio Direttivo e controfirmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art.13

Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;

- d) delibera sull'ammissione dei soci ed adotta tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari di sospensione od espulsione verso i frequentatori soci, che si dovessero rendere necessari;
- e) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 1.
- f) redige ed approva il rendiconto preventivo;
- g) redige il rendiconto consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci, il rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
- h) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- i) nomina e revoca dirigenti, funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- l) fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca, mediante il suo Presidente, l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- m) programma l'attività dell'associazione nel rispetto delle direttive dell'assemblea;

Art. 14

Il consiglio direttivo è tutt'ora composto da cinque (5) membri:

Il Presidente

Il Vice Presidente

Il Consigliere-segretario amministrativo

Il Consigliere-segretario organizzativo

Il Consigliere-segretario alla programmazione

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni personalmente o a mezzo dei suoi delegati.

Convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea dei soci. Cura l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo. La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi, sono conferite al presidente.

Il Vice Presidente sostituisce, in assenza prolungata o su mandato dello stesso, il Presidente ed ha in questo caso le stesse capacità giuridiche.

Il Segretario amministrativo ha il compito di tenere una corretta amministrazione dell'Associazione, preoccuparsi degli incassi delle quote associative, reperire se necessario, fondi. Redige i verbali delle riunioni e della tenuta dei libri contabili.

I segretari organizzativo e di programmazione hanno il compito di promuovere e seguire tutte le attività dell'Associazione garantendo una corretta informazione ai soci.

TITOLO 5_ COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Art.15

Il collegio dei revisori dei conti, qualora venga nominato dall'Assemblea dei soci, è composto da tre persone elette dall'assemblea. I revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione. In caso di irregolarità riscontrate hanno il potere di convocare l'assemblea. Il Collegio dura in carica per un periodo di tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. L'assemblea dei soci inoltre delega due revisori dei conti supplenti i quali in caso di dimissioni o impossibilità, sostituiscono, uno o entrambi i revisori dei conti in carica. I revisori dei conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Possono esaminare, approvare e sottoscrivere il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'assemblea dei soci.

TITOLO 6_ SEDI PERIFERICHE

Art.16

In caso di un significativo numero di soci o là dove si dimostri necessario, può essere costituita una sede periferica.

Art.17

Ogni sede periferica, in armonia con lo statuto, definisce un proprio regolamento che diventerà operante con l'approvazione del consiglio direttivo.

TITOLO 7_ PATRIMONIO

Art.18

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) Contributi: di enti pubblici, di privati e di associazioni;
- c) Proventi per prestazioni di servizi vari a soci o a terzi;
- d) Lasciti e donazioni;
- e) Corrispettivi specifici e da attività commerciali (qualora vi fossero).
- f) E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Le quote associative così come i contributi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.

Art.19

Prima dei fine novembre di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.

Art.20

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto secondo le disposizioni di legge.

Art.21

Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.

Art.22

Norma transitoria. Il gruppo costituente l'associazione ha deliberato di affidare sino alla scadenza naturale i seguenti incarichi:

- a) Presidente: Raineri Francesco
- b) Vice Presidente: Vignato Paolo
- c) Segretario Amministrativo: Fallico Valerio
- d) Segretario Organizzativo: Montagna Alberto
- e) Segretario alla Programmazione: Nigro Maria Grazia

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori ed ordinari in sede di assemblea straordinaria il giorno 29 dicembre 2017 e sottoscritto dai presenti: